



LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 04 04 1991 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 4 1991 N. 6

Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

TITOLO I

ATTRIBUZIONE DELLA REGIONE DEL COMUNE DELL' UNITA' SANITARIA LOCALE

ARTICOLO 1

(Attribuzioni della Regione)

1. La Regione tramite la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine a: a) formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; b) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e offerta in prelazione delle sedi medesime; c) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione riservate all' esercizio privato; d) istituzione delle farmacie succursali.

ARTICOLO 2

(Attribuzioni del Comune)

1. Il Sindaco nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale adotta i provvedimenti concernenti: a) l' apertura e l' esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici; b) il trasferimento di titolarita' delle farmacie nell' ambito della sede di pertinenza; c) il trasferimento dei locali delle farmacie nell' ambito della sede di pertinenza; d) il conferimento della gestione provvisoria ai sensi dell' articolo 129 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con rd 27 luglio 1934 n. 1265; e) la chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi previsti dalla legge; f) la decadenza degli eredi del titolare dalla conduzione provvisoria dell' esercizio ai sensi dell' articolo 12 della legge 12 aprile 1968 475 e dell' articolo 369 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con rd 27 luglio 1934 n. 1265; g) la decadenza del titolare dell' autorizzazione all' esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legge; h) il trapasso della titolarita' della farmacia agli eredi nel caso previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475; i) gli orari di apertura i turni e le ferie delle farmacie sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui all' articolo 10 della presente legge. 2. Le attivita' istruttorie preordinate all' adozione dei provvedimenti indicati al primo comma sono svolte dal competente Servizio dell' Unita' sanitaria locale. 3. Il Sindaco da comunicazione dei provvedimenti adottati alla Giunta regionale.

ARTICOLO 3

(Attribuzioni dell' Unita' sanitaria locale)

1. Sono di competenza dell' organo di gestione dell' USL le funzioni amministrative concernenti: a) la sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale della farmacia nei casi previsti dall' articolo 11 della legge 2 aprile 1968 n° 475; b) il pagamento della indennita' di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 221 e alla legge regionale 2 febbraio 1984 n. 11; c) i turni di servizio e le ferie delle farmacie sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui all' articolo 10 della presente legge fatto salvo quanto attribuito al Sindaco dal medesimo regolamento; d) ogni altra funzione non espressamente riservata allo Stato alla Regione o al Sindaco.

ARTICOLO 4

(Concorsi per il conferimento di farmacie)

1. I concorsi per l' assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sono banditi dalla Giunta regionale con riferimento ad ogni ambito provinciale. 2. La commissione esaminatrice e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta da: a) un dipendente della Regione di livello dirigenziale con funzioni di Presidente; b) un professore universitario ordinario o associato in materia farmaceutica designato dall' Universita' degli studi di Genova; c) due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti; d) un farmacista dipendente della Regione o delle UNita' Sanitarie Locali. 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione o da un dipendente delle USL nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo. 4. La Giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e provvede alla nomina dei vincitori ai sensi del primo comma dell' articolo 9 e dell' articolo 10 del DPR 21 agosto 1971 n. 1275. L' elenco dei vincitori e' trasmesso al Sindaco ed alle USL interessate per gli adempimenti di competenza. 5. Ai componenti la Commissione esaminatrice competono le indennita' di cui all' articolo 1 primo comma lettera a) della legge regionale 27 marzo 1987 n. 6.

ARTICOLO 5

(Pianta organica delle farmacie)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nel rispetto della vigente legislazione in materia e sentiti i Sindaci e gli organi di gestione delle USL nonche' gli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio che devono pronunciarsi nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Qualora i Sindaci e gli organi di gestione delle USL nonche' gli Ordini provinciali dei farmacisti non si pronuncino entro tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

ARTICOLO 6

(Ispezioni)

1. Le ispezioni sulle farmacie previste dagli articoli 111 e 127 del Testo unico delle leggi sanitarie

approvato con rd 27 luglio 1934 n° 1265 sono effettuate da una commissione di vigilanza nominata dall'organo di gestione dell' USL e così composta: a) un farmacista dipendente della USL; b) un farmacista designato dall' Ordine provinciale dei farmacisti; c) un dipendente dell' USL nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo con funzioni anche di segretario. 2. Qualora nel corso dell' ispezione la commissione di vigilanza individui situazioni di pericolo dispone immediatamente per la loro rimozione impartendo a tal fine le necessarie disposizioni al responsabile della farmacia. 3. La Commissione di vigilanza comunica l' organo di gestione dell' USL e al Sindaco del Comune dove ha sede la farmacia sottoposta ad ispezione l' esito degli accertamenti effettuati formulando altresì proposte per gli eventuali provvedimenti di competenza. 4. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prescrizioni da conservarsi in originale in farmacia gli obblighi per il farmacista previsti dall' articolo 38 ultimo comma del rd 30 settembre 1938 n. 1706 si intendono ottemperati nell' ambito delle prestazioni in regime di convenzione dalla conservazione degli originali delle ricette mediche o dalla loro registrazione presso l' USL competente.

TITOLO II

GESTIONE UNITARIA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LE FARMACIE ED I SOGGETTI OPERANTI IN REGIME DI CONVEZIONAMENTO ESTERNO

ARTICOLO 7

(Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacia)

1. La gestione unitaria dei rapporti economici delle USL con le farmacie per l' erogazione dell' assistenza farmaceutica di cui all' articolo 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e' effettuata dall' USL individuata dalla Giunta regionale. A tale USL e' erogato su apposito conto il finanziamento dell' assistenza farmaceutica convenzionata relativo all' intero territorio della regione. 2. L' USL individuata ai sensi del primo comma nei termini e secondo le modalità fissate dall' accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie stipulato ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 provvede al pagamento delle farmacie convenzionate nei limiti complessivi del finanziamento ricevuto salvaguardando l' unitarietà e l' omogeneità dei pagamenti sul territorio regionale. 3. Le spese farmaceutiche sostenute dall' USL individuata ai sensi del primo comma sono assunte per quanto di competenza nei bilanci delle singole USL a consuntivo.

ARTICOLO 8

(esercizio della funzione di controllo ed istituzione di poli operativi)

1. L' esercizio della funzione di controllo sulla spesa farmaceutica convenzionata compete alle singole USL. 2. A tal fine le USL si avvalgono anche di poli operativi che assicurano la verifica contabile delle ricette mediche spedite dalle farmacie provvedendo in particolare alla rilevazione automatizzata alla memorizzazione ed all' elaborazione dei dati acquisibili dalle ricette stesse. 3. I poli operativi sono istituiti dalla Giunta regionale che individua le USL in cui gli stessi hanno sede ne determina l' ambito territoriale di operatività e stabilisce i criteri per la verifica e l' analisi dei dati acquisiti anche in funzione di programmi regionali di epidemiologia e di farmaco - vigilanza. 4. Le USL sono tenute a trasmettere mensilmente alla Giunta regionale su appositi prospetti definiti dalla Giunta stessa il riepilogo dei consumi qualitativi e quantitativi dei medicinali distribuiti dalle farmacie convenzionate nonché i dati riferiti ai medicinali somministrati presso le strutture delle USL medesime.

ARTICOLO 9

(Modalita' per la gestione unitaria dei rapporti economici con i soggetti operanti in regime di convezionamento esterno)

1. La gestione unitaria dei rapporti economici delle USL con i professionisti e le strutture che operano in regime di convezionamento esterno ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e' effettuata dall' USL individuata dalla Giunta regionale. A tale USL e' erogato su apposito conto il finanziamento per l' assistenza sanitaria in regime di convezionamento esterno relativo all' intero territorio regionale. 2. L' USL individuata ai sensi del primo comma provvede al pagamento dei professionisti e delle strutture convenzionate nei limiti complessivi del finanziamento ricevuto. 3. Le spese sostenute dall' USL individuata ai sensi del primo comma sono assunte per quanto di competenza nei bilanci delle singole USL a consuntivo. 4. Competono alle singole USL l' esercizio delle funzioni di controllo in materia di assistenza sanitaria erogata in regime di convezionamento esterno nonche' la predisposizione degli atti e dei conteggi necessari per il pagamento dei professionisti e delle strutture convenzionate da parte dell' USL individuata ai sensi del primo comma. 5. Nell' ambito dei criteri fissati dal presente articolo la Giunta regionale puo' stabilire piu' puntuali modalita' operative per l' esercizio delle attivita' previste al quarto comma.

TITOLO III NORME FINALI

ARTICOLO 10

(Orari turni e ferie delle Farmacie)

1. La disciplina degli orari dei turni e delle ferie delle farmacie e' stabilita dal Consiglio regionale con apposito regolamento da adottarsi su proposta della Giunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 11

(Abrogazione e modificazione di norme)

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1

1. E' abrogata la legge regionale 2 dicembre 1988 n. 69. 1. E' abrogata la legge regionale 2 dicembre 1988 n. 69.

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2

1. E' abrogata la legge regionale 2 dicembre 1988 n. 69.

OMISSIS

2. Sono abrogati gli articoli 31 32 e 33 del Titolo III della legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3

1. E' abrogata la legge regionale 2 dicembre 1988 n. 69.

OMISSIS 3. L' articolo 34 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 8 e' cosi' modificato:

" Assistenza farmaceutica convenzionata 1. Il finanziamento della funzione di assistenza farmaceutica convenzionata e' effettuato sulla base del corrispondente finanziamento individuato a livello nazionale".

ARTICOLO 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 0495: " Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 4 aprile 1991

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1991

___Num:0003

___Boll__Uff__Num:06

___Boll__Uff__Anno:1991